



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*  
Ufficio II

Allegato a nota USR Abruzzo prot. n. 16488 dell'11.09.2023

**Condizioni e criteri accreditamento istituzioni scolastiche**

Tenuto conto delle previsioni normative di cui ai decreti ministeriali 249/2010, 93/2012, 8/11/2011, 30/9/2011(G.U.78/2012), 30/9/2011 (G.U. 299/2011), si riepilogano i requisiti per l'accreditamento e i requisiti dei Tutor dei tirocinanti.

**Condizioni per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche**

- A.** Le **condizioni necessarie generali** per l'accreditamento delle Istituzioni scolastiche, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di formazione dei docenti sono:
- parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;
  - completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento;
  - conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. La condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, dichiara di impegnarsi ad analizzare ed utilizzare i dati al fine di predisporre piani di miglioramento dei risultati scolastici.
  - utilizzo nell'attività didattica delle TIC;
  - disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;
  - congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso.

La Commissione regionale può, altresì, per la definizione dei requisiti, utilizzare **criteri aggiuntivi** (elencati nell'allegato A del DM 93/2012):

- partecipazione a progetti e/o iniziative internazionali, nazionali e/o locali, finalizzati a promuovere l'innovazione nella scuola;
- partecipazione ad attività di formazione del personale docente;
- attivazione di processi di autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;
- istituzione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), per le sole II.SS. del II grado.

In aggiunta alle condizioni necessarie elencate al punto precedente, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno e dei percorsi di perfezionamento nella metodologia CLIL, sono da considerarsi **condizioni necessarie** per l'accreditamento (indicate rispettivamente negli allegati B e C del D.M. 93/2012):

- B.** **Condizioni necessarie** per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di **specializzazione sul sostegno**:
- disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;
  - congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno.

Criteri aggiuntivi:

- il raccordo con i Centri territoriali di supporto, con le Scuole Polo per l'Inclusione e con i CTI;
- la promozione di attività di inclusione degli studenti con disabilità;
- la promozione di attività di orientamento nella prospettiva della costruzione del progetto di vita;
- la partecipazione ad attività di formazione in servizio del personale sulla disabilità, sui disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Dirigente Ufficio II: *Maria Cristina De Nicola*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*  
Ufficio II

**C. Condizioni necessarie per l'accreditamento ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:**

- a. disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL;
- b. esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
- c. congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL.

Criteri aggiuntivi:

1. partecipazione dei docenti ad attività formative sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o Atenei.

Ogni Istituzione scolastica può presentare più istanze di accreditamento (già previste nel form online) per ciascuna fattispecie di tirocinio prevista (Infanzia/Primaria/ordinario; specializzazione Sostegno; CLIL), tenuto conto delle disponibilità dei docenti individuati quali tutor dei tirocinanti.

**Requisiti dei Tutor dei tirocinanti**

Si ricorda che i requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di tutor dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche sono i seguenti:

- a) per i **tirocini ordinari** (Scienze della Formazione primaria/Percorsi formativi per la scuola secondaria di I e di II grado), trova applicazione il D.M. MIUR 08/11/2011, che all'art. 2 comma 2 prevede che i docenti accoglienti devono essere individuati tra il personale docente, assunto a tempo indeterminato da almeno 5 anni.
- b) per la **specializzazione sul sostegno**, ai sensi del DM 30/09/2011-G.U. 299/2011 (Allegato B), "Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
  - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
  - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)."
- c) per i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), è prevista solamente la disponibilità da parte degli insegnanti di scuola secondaria di II grado, in possesso di abilitazione, in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni, con comprovata esperienza nella metodologia CLIL (art. 3 comma 3, lett. e) del DM 30/09/2011-G.U. 299/2011).

Ogni docente può ricoprire la funzione di tutor in più percorsi formativi (ordinario/Infanzia/Primaria; Sostegno; CLIL), se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e con le classi di concorso.

Si ricorda inoltre, ad ogni buon fine, che il Dirigente Scolastico è tenuto alla puntuale verifica dei requisiti dei docenti tutor richiesti dalla normativa in argomento, derogando - in caso di necessità - al requisito di servizio soltanto nel caso in cui lo stesso sia stato reso per un periodo continuativo tra il pre-ruolo e il ruolo.

Infine, il Dirigente scolastico/Coordinatore – a seguito di attivazione dei tirocini – concorda le convenzioni ed il piano di realizzazione e di svolgimento delle attività direttamente con l'Università presso cui il tirocinante sta frequentando il corso di laurea/la specializzazione.